

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FORMICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1968

Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università

ONOREVOLI SENATORI. — La figura del tecnico laureato ha trovato riconoscimento e sistemazione nel nostro ordinamento per la prima volta con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, sulla revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.

Ai posti di tecnico laureato si accede, giusta l'articolo 9 della predetta legge — e regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514 — mediante concorso pubblico per titoli ed esami che si svolge con modalità analoghe a quelle per i posti di assistente di ruolo. Gli esami comprendono:

- 1) due prove scritte;
- 2) una prova pratica con relazione scritta;
- 3) un colloquio;
- 4) la conoscenza di due lingue straniere.

Generalmente invece gli esami per gli assistenti universitari prevedono una prova

in meno, quella cioè pratica con relazione scritta, che è facoltativa.

Attualmente tutti i posti di tecnico laureato sono coperti da laureati, non essendo possibile, neppure in virtù di disposizioni transitorie, che tali posti vengano ricoperti da persone non laureate.

Per quanto riguarda le mansioni, il tecnico laureato, nella norma, collabora alla impostazione dell'attività di ricerca e non di rado svolge attività di carattere didattico (queste non dissimili da quelle svolte dall'assistente il quale, giusta quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 349: « coadiuva il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica con particolare riguardo alle esercitazioni »).

Da quanto sopra, l'opportuna proposta di estendere a questa categoria, che vanta fra l'altro per i propri appartenenti una rilevante percentuale di persone incaricate ad dirittura di corsi di insegnamento universitario, alcune norme previste per gli assistenti universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I tecnici laureati, dopo cinque anni almeno di effettivo e lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti di istruzione

secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della prima sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui essi sono addetti.

Gli interessati devono presentare domanda di nomina, prima della cessazione del servizio di tecnico, e qualora siano assunti nei ruoli di cui al precedente comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità nel ruolo di provenienza.

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione può, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere al tecnico laureato, sentita la competente Facoltà, un congedo straordinario per la durata di 1 anno solare, prorogabile fino a 2 anni.

Il tecnico laureato durante tale periodo conserva il trattamento economico in godimento qualora debba usufruire di borse di studio o premi.

Art. 3.

Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di tecnico laureato non di ruolo è computato, fino ad un massimo di 4 anni, ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo di tecnico laureato.

Art. 4.

Ai tecnici laureati viene corrisposta l'indennità di ricerca scientifica nella misura prevista per gli assistenti dall'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Art. 5.

Al tecnico laureato che consegua l'abilitazione alla libera docenza viene attribuita, dal primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa, la classe di stipendio corrispondente al coefficiente 500 conformemente a quanto previsto per gli assistenti dall'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.